



## **Titolo**

Elezioni e procedimento elettorale – ricorso – solo a conclusione del procedimento elettorale con l'atto di proclamazione degli eletti

## **Descrizione**

In tema di ricorsi elettorali, l'art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “*..contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti*”. Tale precetto costituisce portato di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo. E ciò discende dal fatto che il reclamante, che non ha ottenuto, in sede cautelare la sospensione del procedimento elettorale, è obbligato a impugnare, per vizi derivati, gli atti successivi e conclusivi dello stesso procedimento sia perché deve postulare la rinnovazione del procedimento elettorale, sia in relazione agli effetti che gli stessi atti hanno, *medio tempore*, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede gravatoria, la veste di controinteressati.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 82/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 130 CPA;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 082 CFA del 5 marzo 2021 (Avv. Angelo Mario ESPOSITO/C.R. BASILICATA ed altri)**